



REGIONE SICILIANA  
FONDO PENSIONI SICILIA  
SERVIZIO 3 BUONUSCITA, RISCATTI E  
RICONGIUNZIONI  
Viale Regione Siciliana, 2246- 90135 - Palermo  
tel. 091 7072606 – fax 091 7072757  
E-mail: - mbongiorno@regione.sicilia.it

Prot. n. 12751 del 28 MAR. 2017

OGGETTO: *Anticipazione di buonuscita per spese sanitarie L. r 11/88 art. 20. Disposizioni.*

*A tutto il personale in servizio dell'Amministrazione Regionale*

*Al Servizio 3  
Dipartimento della Funzione Pubblica*

*Al Servizio Gestione Giuridica del personale  
del Comando del Corpo Forestale*

**LL.SS**

L'articolo 20 della legge 15.6.1988 n. 11 recita: “I dipendenti dell'Amministrazione regionale con almeno otto anni di servizio utile ai fini dell'attribuzione dell'indennità di buonuscita possono chiedere anticipazioni, che non potranno complessivamente superare il 70 per cento dell'ammontare dell'indennità di buonuscita cui avrebbero diritto nel caso di cessazione del rapporto di impiego alla data della richiesta, per spese sanitarie, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche e non coperte da interventi della pubblica amministrazione, o per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli.”  
“Tra i richiedenti dell'anticipazione per l'acquisto della prima casa di abitazione viene compilata una graduatoria annuale...”

Il regolamento di attuazione, emanato con Decreto Presidenziale 31.7.91, n. 41, art. 3 recita:  
“L'anticipazione dell'indennità di buonuscita è concessa per spese sanitarie, per terapie, interventi straordinari, protesi, assistenza infermieristica comunque in relazione ad oneri collegati all'infermità necessari per il dipendente o persona della sua famiglia a carico, e riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, corrispondentemente alla parte non coperta da interventi della pubblica amministrazione.”

Con avviso diramato a tutti gli uffici dell'Amministrazione regionale, prot. 7025 del 6.2.2013, sono state dettate le disposizioni che regolano la concessione dell'anticipazione buonuscita sia per l'acquisto prima abitazione che per le spese sanitarie non coperte dal sistema sanitario nazionale.

Con la presente, si conferma che la concessione dell'anticipazione per le spese sanitarie ha carattere di priorità assoluta e non ha riguardo all'esercizio finanziario in cui le stesse sono richieste o sostenute dagli interessati.

Nell'ambito delle priorità delle stesse avranno la precedenza le spese sanitarie con carattere d'urgenza e gravità dell'intervento sanitario.

Solo dopo avere soddisfatto quest'ultime, si procederà all'erogazione delle altre secondo l'ordine di presentazione dell'istanza nell'ambito di ciascun elenco trasmesso dalla Commissione Sanitaria registrato al protocollo d'ingresso del Fondo Pensioni a partire dall'elenco più remoto.

Dopo avere soddisfatto l'ultima istanza dell'elenco pervenuto si procederà all'anticipo buonuscita per l'acquisto prima casa a partire dalla graduatoria più remota, secondo le disposizioni dell'avviso prot. 7025 del 6.2.2013 e avviso prot. 10357 del 13.3.2017.

Le spese sanitarie dalla data di pubblicazione della presente disposizione, dovranno essere dimostrate esclusivamente mediante fattura e/o documentazione a supporto delle spese sostenute diversamente da quanto prescritto per le spese già sostenute dai beneficiari degli elenchi precedentemente trasmessi dalla Commissione Medica, che possono essere, in alternativa alle fatture, dimostrate con l'autodichiarazione.

Non saranno erogate o rimborsate spese per finalità diverse e che non sono pertinenti all'accertamento effettuato dalla Commissione Medica, secondo l'art. 3 del regolamento.

L'Amministrazione, al fine di agevolare la presentazione della documentazione probatoria, porrà in essere modalità che facilitino il pagamento delle spese sanitarie.

Può essere concessa, a domanda del richiedente, un anticipo sino al 50% delle spese mediche da sostenere e solo dopo la presentazione della fattura si procederà all'erogazione della rimanente parte. Le fatture devono essere presentate entro 60 giorni dall'erogazione dei rispettivi importi.

Qualora non vengano prodotte le fatture o la documentazione probatoria si procederà al recupero delle somme non fatturate e/o non dimostrate, applicando un tasso di interesse pari a quello praticato per i prestiti concessi dal Fondo Pensioni Sicilia, operando il recupero mediante trattenute sullo stipendio o sull'importo della buonuscita.

*Il Direttore*  
*Greco*  


*Il Commissario*  
*dr. Fulvio Bellomo*

